

(N. 1370)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1956 (V. Stampato N. 781)*

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, SCALIA Vito, MORELLI, FERRARA Domenico,  
REPOSSI, BUFFONE e GEREMIA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 FEBBRAIO 1956

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non è richiesta per gli assicurati, i quali avendo superato il 60° anno di età, se uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia, purchè possano far valere almeno 48 contributi obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplicino attività retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo.

La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'età indicata nel predetto comma, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo di cui all'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non possono far valere le anzianità di iscrizione nella assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo.

I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.

#### Art. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano per la durata di due anni dalla sua entrata in vigore.